

N° 5/08 Reg. Ord.

IL SINDACO

Visto che dal 01 al 09 febbraio 2008 si svolgeranno le manifestazioni del Carnevale Sangiorgese 2008;

Rilevata la necessità di regolamentare l'uso di determinati prodotti che potrebbero provocare danni alla salute ed incolumità pubblica delle persone;

Constatata l'urgenza di adottare i necessari provvedimenti al fine di eliminare i pericoli che da tali fatti possono derivare;

ORDINA

a far dal 29.01.2008 SONO VIETATI sul territorio comunale:
l'USO di PETARDI e di BOMBOLETTE SPRAY SCHIUMOGENE non rientranti nella vendita libera o negli scherzi di carnevale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverte: responsabile del procedimento è L'agente di Polizia Municipale Franzino Laura; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, oppure in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

L'Ufficio di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

San Giorgio Canavese, lì 29.01.2008

IL SINDACO
Guido Massimo Arri